

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 10-691

Legge n. 184/1983 s.m.i - art. 12 L.R. n. 7/2018. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Social Welfare Society, Inc. (SWS) con sede a Seoul per la realizzazione del progetto di "Informazione e sensibilizzazione sulla genitorialità".

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che

con legge regionale n. 7/2018 è stato disposto il subentro dell'amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), che, in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, aveva il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
- fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

richiamata la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";

dato atto che la Direzione regionale a cui è stata assegnata la competenza in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale, a cui subentrerà a far data dall'1/01/2020 la Direzione Sanità e Welfare, a seguito della riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019, e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n. 36-7056 del 14 giugno 2018, la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale", a far data dall'1/01/2020 Settore "Politiche per i Bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, Sostegno alle Situazioni di Fragilità Sociale";

preso atto che in merito all'attività riguardante le adozioni internazionali, con deliberazione n. 32 del 17/02/2003 l'ARAI è stata iscritta dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Albo nazionale degli Enti autorizzati per lo svolgimento di pratiche relative all'adozione di minori stranieri provenienti anche dalla Corea del Sud;

preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all'ARAI-Regione Piemonte;

precisato che dal 2006 il Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte è il solo ente italiano accreditato ad operare in Corea del Sud, sulla base di specifico accordo siglato annualmente per regolare gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Social Welfare Society, Inc. (SWS), con sede in 718-35 21, Nonhyen-ro, 86-gil, Gangnam-Gu, Seoul, Corea del Sud, ente no-profit autorizzato dal 1954 dal Governo coreano per la cura dei bambini in stato di adottabilità e per garantire servizi di assistenza sociale alle persone in difficoltà;

dato atto che, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 55-8964 del 16/05/2019, attuata con la determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 723 del 27/05/2019, è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e la Social Welfare Society Inc. che regolamenta gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Corea del Sud, accordo sottoscritto in data 28/05/2019 (rep. 262 del 19/07/2019);

precisato che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 39 ter, comma 1, lettera f) della legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998, il Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte ha svolto, in collaborazione con la Social Welfare Society, Inc. (SWS), attività di promozione dei diritti dell'infanzia attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale;

precisato che a far data dal 2012 il Servizio regionale per le adozioni internazionali, in un'ottica di scambio di buone prassi ed informazioni sulle rispettive reti di servizi per le famiglie e l'infanzia, tra le attività di cooperazione nel suddetto Paese, ha realizzato annualmente, in collaborazione con la SWS, il progetto di "*Informazione e sensibilizzazione sulla genitorialità*" contribuendo alla pubblicazione e distribuzione della Rivista periodica, intitolata "*The House with a Large Garden*", che mira a sensibilizzare sia le madri sole sul loro ruolo genitoriale e ad informarle sui servizi e le attività della SWS sia le famiglie coreane sui servizi presenti sul territorio a supporto delle famiglie e dei minori;

visto l'art. 44, comma 2, lettera h) della legge regionale n. 1/2004, che stabilisce che la Regione, nell'ambito delle politiche per l'infanzia e la genitorialità, sostiene l'istituto dell'adozione in attuazione a quanto previsto della legislazione nazionale e regionale;

tenuto conto dell'operatività del Servizio pubblico per le adozioni internazionali in Corea del Sud;

ravvisata, nelle more della definizione di un atto di programmazione pluriennale in materia di progetti di cooperazione per l'infanzia, la necessità di proseguire per l'anno 2020 nella contribuzione al suddetto progetto realizzato con SWS, depositato agli atti del Settore, approvando il relativo schema di convenzione, in lingua italiana, secondo quanto previsto nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

dato atto che il contributo di € 37.600,00 scaturente dalla suddetta convenzione trova copertura sul capitolo di spesa 189560 Missione 12 programma 1201 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020;

ritenuto di demandare al Direttore della Direzione regionale competente la stipula in lingua inglese asseverata, conforme al presente schema tipo, nonché la relativa sottoscrizione della suddetta convenzione ed al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale;

visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.";

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.”;

visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto l’art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

vista la D.G.R n. 73-8225 del 20/12/2018;

vista la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare lo schema di convenzione, in lingua italiana, tra la Regione Piemonte e la Social Welfare Society, Inc. (SWS) con sede a Seoul, per dare continuità per l’anno 2020, alla realizzazione del progetto di “*Informazione e sensibilizzazione sulla genitorialità*” con la pubblicazione e distribuzione della Rivista periodica, intitolata “*The House with a Large Garden*”, secondo quanto previsto nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che il contributo di € 37.600,00 derivante dalla suddetta convenzione trova copertura sul capitolo di spesa 189560 Missione 12 programma 1201 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020;
- di demandare al Direttore della Direzione competente la stipula in lingua inglese asseverata, conforme al presente schema tipo, nonché la relativa sottoscrizione della suddetta convenzione nonché l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lett d del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)

Allegato

- CONVENZIONE -

TRA

REGIONE PIEMONTE

Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali

E

SOCIAL WELFARE SOCIETY, Inc.

La Regione Piemonte - Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali - (di seguito SRAI), con sede legale in Torino, Italia, Via Bertola, 34, Torino, rappresentata dal Direttore della Direzione...., domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la sede di SRAI,

e

la **Social Welfare Society, Inc.** (di seguito SWS), con sede a Seoul, rappresentata dal suo Presidente, domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso gli uffici della SWS.

PREMESSA

Le Parti della presente Convenzione:

- Riconoscendo il diritto di ogni bambino di crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di amore e comprensione, per uno sviluppo integrale e armonioso della sua personalità, come stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989;
- Considerate le precedenti collaborazioni tra le Parti, finalizzate a implementare progetti e attività di cooperazione, per una nuova cultura dell'accoglienza che garantisca ad ogni bambino il diritto di crescere in una famiglia, avendo come linea prioritaria di intervento la riduzione dei periodi di permanenza in strutture d'accoglienza;
- Preso atto della proficua collaborazione tra SWS e SRAI nello svolgimento di attività a sostegno dei servizi per ragazze madri e minori e ritenuto di voler continuare tale collaborazione, in un'ottica di scambio di buone prassi e informazioni sulle rispettive reti di servizi per le famiglie e l'infanzia;
- vista la L.R. 7/2018, che all'art. 12 prevede a far data dall'1 gennaio 2019 la continuazione delle attività dell'ARAI in capo alla Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale - Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - Servizio regionale per le adozioni internazionali

Concordano quanto segue:

PARTE I – SCOPO DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 1 – Titolo e obiettivi del progetto

- I. La presente Convenzione intende disciplinare la realizzazione del progetto “*Informazione e sensibilizzazione sulla genitorialità*”, finalizzato a sensibilizzare le madri sole sul loro ruolo genitoriale e ad informarle sui servizi e le attività della SWS.
- II. Il progetto mira inoltre a sensibilizzare le famiglie coreane sulle esigenze dell'infanzia e sui servizi presenti sul territorio a supporto delle famiglie e dei minori.
- III. Per raggiungere l'obiettivo progettuale sarà diffusa con cadenza trimestrale la rivista “*The House with a Large Garden*” riguardante i servizi della SWS, i servizi sociali nel Paese, l'adozione e altri argomenti correlati al supporto alle famiglie e all'infanzia.
- IV. Il contributo di SRAI sarà utilizzato per l'elaborazione dei testi, la preparazione grafica, la stampa e la distribuzione di n. 14.500 copie della rivista della SWS “*The House with a Large Garden*”, in inglese e coreano, per quattro uscite all'anno, che corrispondono ad un totale annuale di 58.000 copie.

ARTICOLO 2 – Periodo di implementazione

La presente Convenzione avrà una validità di 12 mesi ed entrerà in vigore a partire dalla data di firma delle Parti.

PARTE II – OBBLIGHI DELLE PARTI

ARTICOLO 3 – Obblighi di Regione Piemonte - Servizio regionale per le adozioni internazionali

Al fine di conseguire lo scopo del progetto:

1. La Regione Piemonte-SRAI mette a disposizione i fondi stanziati per il progetto per un totale di €37.600,00 nel rispetto dei termini di pagamento stabiliti con la presente Convenzione;
2. dispone e gestisce direttamente i fondi necessari sia per il personale SRAI in Italia, sia per il monitoraggio delle attività sviluppate in loco.

ARTICOLO 4 – Obblighi della Social Welfare Society

1. La SWS gestisce i fondi messi a disposizione da SRAI per la realizzazione delle attività progettuali.
2. La SWS individua inoltre SRAI-Regione Piemonte quale ente finanziatore del progetto, mettendo in evidenza il logo della Regione Piemonte, se possibile, oppure la dicitura “*Realizzato con il contributo di Regione Piemonte-SRAI*”, sul materiale informativo distribuito in loco;
3. La SWS spedisce a SRAI almeno 4 copie (2 in inglese e 2 in coreano) per ciascun numero della rivista “*The House with a Large Garden*”.

PARTE III – MODALITÀ DI PAGAMENTO E MONITORAGGIO

ARTICOLO 5 – Modalità di pagamento

SRAI effettuerà il pagamento dei fondi come segue:

1. I fondi verranno erogati sul conto bancario intestato alla Social Welfare Society - SWS; conto N° 21174001402 e riferimenti bancari: KOREA EXCHANGE BANK (YEOKSAMDONG BR.);
2. il contributo totale sarà suddiviso in 4 (quattro) tranches tutte dello stesso importo di €9.400,00;
3. ciascuna erogazione parziale sarà effettuata al momento della stampa e spedizione della rivista della SWS, per quattro volte l’anno.

ARTICOLO 6 – Rendicontazione e rapporto di monitoraggio

1. La SWS trasmette a SRAI una relazione sulle spese sostenute per le attività progettuali, ogni quattro mesi, dopo la firma della presente Convenzione. La rendicontazione deve essere firmata dal Direttore della SWS.
2. Tutti i giustificativi delle spese sostenute devono essere conservati presso la sede della SWS per 5 (cinque) anni, rimanendo a disposizione in caso di eventuali controlli da parte di SRAI-Regione Piemonte.

ARTICOLO 7 – Variazioni e responsabilità in corso d'opera

1. Il totale dei fondi, disponibile per il progetto, può essere modificato solo previa motivata richiesta da parte della SWS e a seguito di approvazione di SRAI compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale.
2. La presente Convenzione può essere modificata mediante reciproco accordo scritto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

ARTICOLO 8 – Efficacia

Le Parti firmano la presente Convenzione in 3 (tre) copie originali in italiano e in inglese con asseverazione, avente ciascuna lo stesso contenuto e validità.

ARTICLE 9 – Controversia

Ogni futura controversia sull'interpretazione e/o l'applicazione della presente Convenzione verrà preferibilmente risolta mediante negoziazione diretta tra le Parti firmatarie e di comune accordo.

Letto, approvato, siglato in ogni pagina e firmato:

Per Social Welfare Society
Il Presidente

Per Regione Piemonte SRAI
Il Direttore

Seoul – Torino,